

MAROI F., *Scritti giuridici*. Due voll. di pp. 734 e 843. Milano, Giuffrè, 1956.

« Una parte cospicua della vasta e multiforme produzione scientifica dell'insigne Maestro si trova sparsa in riviste, miscellanee, atti accademici, relazioni di congressi: fonti non sempre facilmente accessibili e spesso non sospettate, dove la sua sensibilità poliedrica, sollecitata da una eccezionale ricchezza di interessi, lo portò nelle occasioni più impensate a dare il contributo della sua vasta dottrina e, soprattutto, del suo spirito equilibrato e finissimo ». Così afferma Francesco Calasso nella presentazione degli scritti giuridici del compianto Maestro, pubblicati a cura dell'Università di Roma, che lo ebbe come docente.

E' un lutto grave e doloroso quello che ha colpito la scienza giuridica italiana: il Maroi fu uno dei più tenaci e convinti sostenitori della autonomia scientifica del diritto agrario. Valente tecnico di tale ramo del diritto, nelle sue opere aveva illustrato la ricchezza e l'originalità di istituti caratteristici, valendosene per la elaborazione di una più responsabile disciplina: gli studi, tuttora validi nell'essenza, anche se caduchi in qualche punto marginale, sono svolti in limpide e sobrie pagine con delineata la soluzione di alcune questioni, notoriamente dibattutissime.

L'opera è divisa in due volumi: gli scritti di carattere giuridico generale nel primo, gli scritti di diritto agrario, profili e scritti umanistici, nel secondo.

Nell'impossibilità di esaminare dettagliatamente il contenuto dei vari articoli racchiusi nell'opera, ci soffermeremo in particolare su quelli che, trattando il concetto della natura del diritto, della proprietà e del lavoro nella nuova codificazione, meritano una particolare attenzione e che, d'al-

tra parte, ci sembrano più significativi per illustrare ed onorare il pensiero del Maroi.

Nell'indagine da lui compiuta su *Il diritto agrario e le sue fonti* (vol. 2°, p. 3 e ss.) viene rilevata l'importanza e la suggestione di quel *vulgare jus* che è la consuetudine e che è posta a fondamento del diritto agrario. In contrasto con le teorie del Kelsen, per cui « soltanto le autorità che creano il diritto possono emanare delle norme » (*Teoria generale del diritto e dello Stato*, pag. 166), il M. fa proprie le osservazioni del Bernheim (*Lehrbuch der hist. Methode und der Geschichtsphilosophie*), secondo cui le leggi acquistano concretezza e vita solo se inserite nel multiforme corso della realtà: per il fenomeno della tipicizzazione sociale il legislatore riduce in schemi normativi le relazioni praticate dai consociati. Tale concetto è sostanzialmente ribadito nell'articolo *Per una legge organica dell'agricoltura: il contributo della giurisprudenza* (vol. 2°, p. 335 e ss.), dove è messa in risalto anche la funzione della giurisprudenza quale interprete fedele del *diritto vivente* (*Il lebende Recht* dell'Ehrlich). L'utilità della giurisprudenza — oltre che da una funzione critica — è data dalla ricostruzione di tutti i maggiori e minori istituti del diritto, ricostruzione che si opera esclusivamente con elementi della casistica giurisprudenziale, e cioè ricavati dal contatto della vita con l'astrazione legislativa. Poichè se è vero che tali astrazioni si pongono come un dato aprioristico, come uno schema preconstituito dal quale discende al particolarismo dei rapporti concreti la luce della disciplina certa ed unitaria, non è men vero che da questo particolarismo vitale risale continuamente fino alla norma positiva una corrente che la vivifica, che ne dispiega e ne specifica la portata, che, in un certo senso, la determina e la giustifica. Il diritto, come fatto logi-

co, e come fatto storico, si nutre di questo scambio perenne.

In *Per una riforma del procedimento contenzioso in materia di assicurazione contro gli infortuni in agricoltura* (vol. 2°, p. 449 e ss.), sono mosse delle critiche e delle originali considerazioni attinenti alla fase procedurale dell'infortunio sul lavoro. Esperita la procedura amministrativa, l'organo giudicante successivamente adito era la Commissione arbitrale compartimentale, magistratura speciale composta di cinque membri: un giudice di Tribunale quale presidente, due sanitari, un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, un rappresentante degli assicurati, due funzionari superiori del Ministero del Lavoro e di quello dell'Agricoltura.

Indubbiamente il merito delle caratteristiche del procedimento — oralità, immediatezza, concentrazione ed impulso d'ufficio — si univa al vantaggio della presenza, nel collegio giudicante, di medici ed esperti agricoli, dotati di una buona preparazione tecnica. Ma la legge non era scevra di difetti, ed osservazioni subito si levarono, circa l'esclusione delle perizie di parte e perfino del patrocinio legale ordinario (Carnelutti) e l'eccezione al principio dell'unicità della giurisdizione con l'istituzione di una magistratura speciale (Nervi).

Il Maroi, relatore in seno alla Commissione per la riforma del procedimento giurisdizionale, rilevava che la legislazione del lavoro non è una legislazione eccezionale o speciale, ma che per la posizione tecnica e politica del diritto del lavoro all'interno dell'attuale sistema giuridico, competente a conoscere delle controversie sui rapporti di lavoro è la magistratura ordinaria. Rilievo questo poi notoriamente accolto in dottrina.

Nella *Nozione di imprenditore agricolo nel nuovo codice civile* (vol. 2°, p. 137 e ss.) l'autore tiene presente

non soltanto i risultati cui era pervenuta la scienza giuridica italiana, ma anche e soprattutto la radicale riforma della legge civile attuata in Italia nel 1942. Ricordate le discussioni svoltesi sotto l'imperio del codice del 1865 per la definizione di agricoltore ed i vari criteri adottati in proposito (individuazione od attraverso il godimento del fondo, o per esclusione dal commerciante, o per l'importanza ai soli fini fiscali od a quelli dell'inquadramento sindacale), il Maroi precisa che a tale definizione si giunge considerando la nozione e gli articoli dell'impresa agricola, da cui si ricava, per esclusione, seguendo un procedimento assai diffuso, la nozione del primo.

Dalla unificazione delle diverse attività produttive che gravitano attorno al fondo permane il concetto, strettamente giuridico, di titolare dell'impresa agricola, che postula la costruzione di una teoria unitaria dei contratti agrari.

Dove però la concezione giuridica del Maroi si mostra in tutta la sua interezza, parallelamente allo spirito della Costituzione, è nell'articolo *Il lavoro come base della riforma dei contratti agrari* (vol. 2°, p. 343 e ss.). E' noto che quasi tutte le costituzioni europee ed extraeuropee trattano il problema della proprietà: il nostro costituente, intendendo garantire l'indipendenza giuridica del cittadino, è intervenuto per assicurare l'indipendenza economica, della prima presupposto necessario.

Deriva da ciò una serie di problemi attinenti alle limitazioni del diritto di proprietà, tanto necessaria in quanto « il problema della riforma agraria sotto l'aspetto fondiario è in Italia più preoccupante che altrove, perchè l'Italia è uno dei pochi paesi d'Europa in cui la terra è ancora per due terzi in proprietà di chi non la lavora. E' questa una situazione che determina necessariamente un

equilibrio sociale instabile », come si esprimeva il Maroi nel novembre 1949 in occasione della XLII riunione della Società italiana per il progresso delle scienze.

Due sono i problemi dedotti in discussione: la redistribuzione delle terre e la convenienza che essa sia eseguita in modo da non attentare all'esistenza della piccola proprietà contadina. Che la proprietà oggi, pur essendo un diritto individuale, non abbia più un carattere individualistico, è risaputo, però il problema della distribuzione o redistribuzione quantitativa della proprietà non è stato affrontato dal Codice civile. L'art. 44 della Costituzione detta delle disposizioni in materia, ma tale norma è stata classificata come « programmatica ».

In verità sulla libertà del modo o del luogo d'investimento prevale il diritto di esistenza: o meglio, sussunto come criterio discretivo il concetto di libertà essenziale e di libertà non essenziale, la prima non può subire limitazione alcuna, giustificando così, da un punto di vista morale, oltre che tecnico-giuridico, l'intervento dello Stato (Vito F., in *Libertà economica e proprietà fondiaria*, Atti del 4° Congresso nazionale di studio dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani).

Il secondo problema parte dal presupposto che affermazione della piccola impresa non è sinonimo di affossamento della grande proprietà e che la prima non determini un aumento di disoccupazione. A sostegno di tale sua affermazione il Maroi rileva che l'assegnazione delle terre ai contadini tiene presente dei valori affettivi i quali legano gli uomini alla fonte di lavoro — già fattore positivo in un Paese come il nostro dove l'urbanesimo va sempre più estendendosi — e risponde ad un criterio strettamente economico. Gli Stati Uniti prima e la Russia poi (e noi vorremmo aggiungere ora anche la Jugoslavia, che

ha riammesso al possesso delle terre i piccoli agricoltori) hanno smorzato i loro entusiasmi, dopo gli insuccessi conseguiti. La ricerca dell'*ottimo dimensionale* è infatti un elemento essenziale dell'accrescimento della produttività, e tale concetto si identifica con la piccola proprietà contadina.

E ci piace chiudere queste righe a memoria e ad onore dell'illustre giurista con il pensiero da lui espresso sull'argomento: « Più deplorabile è che un tale principio del lavoro, come titolo giustificativo della proprietà agricola, sia stato del tutto trascurato nella elaborazione della recente nostra Costituzione, mentre sarebbe stato il solo che avrebbe dovuto essere posto a base di una riforma agraria democraticamente innovatrice » (volume 2°, pag. 347).

T. TRANQUILLO

Milano, Università Cattolica.

PIN P., *Pratique religieuse et classes sociales dans une paroisse: St. Pothin à Lyon*. Un vol. di pp. 437. Spes, Paris, 1957.

Dobbiamo salutare con compiacimento questo libro che si inquadra nella vasta fioritura di studi relativi alla sociologia religiosa urbana: un tema che solo in questi ultimi tempi ha visto un certo approfondimento, che lo ha portato al livello raggiunto ormai per gli studi di sociologia rurale ed operaia.

Il motivo che — a nostro parere — ha ritardato l'analisi approfondita della religiosità urbana va ricercato nella complessità e difficoltà di esame delle situazioni sociali, umane e religiose in zone urbane di una certa vastità; ed al fatto che la vita sociale urbana per se stessa tende a sfuggire ad ogni analisi. Ma il metodo usato dal Petit ha permesso — per ciò che concerne la pratica religiosa — di af-